



FONDAZIONE ABENDROT

La Cassa pensioni all'insegna della sostenibilità

Regolamento sugli investimenti

Il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana con l'accordo della Commissione per gli investimenti il seguente Regolamento:

1. Principio

Tutti gli investimenti sono finalizzati a tutelare gli interessi delle persone assicurate presso la Fondazione Abendrot e a garantire loro una previdenza di vecchiaia sicura e prestazioni migliori.

L'obiettivo è di conseguire un rendimento complessivo conforme al mercato che sia, a medio termine, superiore al tasso d'interesse tecnico, in modo da poter procedere alla costituzione delle riserve e degli accantonamenti previsti.

Occorre prestare attenzione a una ripartizione adeguata dei rischi e a un rapporto equilibrato tra sicurezza e rendimento. Il rendimento delle diverse categorie verrà misurato con l'ausilio di indici di riferimento (benchmark) predefiniti.

Tutti gli investimenti concernenti il patrimonio della Fondazione devono essere effettuati nel rispetto dei tre criteri salute, ambiente e giustizia.

In occasione della scelta degli investimenti, i progetti delle persone assicurate e delle aziende affiliate beneficeranno di un trattamento prioritario. Bisogna in ogni caso prestare attenzione a una diversificazione regionale appropriata.

2. Esigenze giuridiche

Nel quadro degli investimenti occorre rispettare le disposizioni di legge. La copertura del probabile fabbisogno di mezzi liquidi deve essere garantita.

3. Sviluppo sostenibile

Gli investimenti in titoli riguarderanno unicamente aziende che dopo un'analisi indipendente e sistematica a livello sociale ed ecologico risulteranno tra le migliori del loro settore.

Per la costruzione e la manutenzione degli immobili si farà ricorso a materiali poveri di sostanze nocive e verrà tenuto conto delle esigenze sul piano ambientale.

Progetti importanti dal punto di vista ecologico e culturale verranno incoraggiati.

Non sono ammessi investimenti nei seguenti settori:

- industria bellica e dell'armamento
- industria nucleare
- industrie e aziende che non rispettano i principi umanitari e la protezione della natura, degli animali e dell'ambiente
- istituzioni e aziende che sostengono governi, organizzazioni statali o parastatali di paesi fascisti

4. Strategia d'investimento

Le decisioni in merito alla strategia d'investimento vengono prese dal Consiglio di fondazione. La Commissione per gli investimenti funge da organo di consulenza nell'ambito della definizione della strategia d'investimento da parte del Consiglio di fondazione e presenta delle proposte.

La strategia d'investimento riguarda la determinazione delle categorie d'investimento, la distribuzione del patrimonio in punti percentuali tra queste diverse categorie, nonché la definizione delle fasce di oscillazione.

Per ogni categoria d'investimento verranno elaborate dei criteri per la gestione degli investimenti.

La Fondazione Abendrot persegue la seguente strategia d'investimento:

	obiettivo in %	Fascia di oscillazione in %
Liquidità e investimenti a breve termine	3	0–5
Obbligazioni Svizzera ed estero in CHF	23	20–40
Obbligazioni in valuta estera:		
– in Euro	11	8–15
– altre	4	2–8
Ipotecche	10	5–15
Prestiti	1	0–5
Totale valore nominali	52	
Azioni e fondi azionari Svizzera	7	5–12
Azioni e fondi azionari estero	11	10–15
Investimenti alternativi (compresi Private Equity)	2	1–3
Immobili	28	20–35
Totale valori reali	48	

5. Organizzazione

Il Consiglio di fondazione incarica la Commissione per gli investimenti di gestire i processi d'investimento nel quadro della strategia d'investimento. La Commissione per gli investimenti è composta da quattro membri del Consiglio di fondazione e da un membro della Direzione.

La Commissione per gli investimenti è responsabile per:

- l'elaborazione dei preventivi strategici e degli obiettivi annuali per le diverse categorie d'investimento
- le proposte di acquisto, risp. di vendita di immobili
- le decisioni sulle domande di credito di aziende
- le decisioni nel quadro dei preventivi strategici e degli obiettivi annuali stabiliti
- il controlling interno ed esterno nel campo degli investimenti
- la garanzia delle necessarie competenze professionali
- la presentazione di misure al Consiglio di fondazione in caso di discostamento dagli obiettivi
- il reporting nei confronti del Consiglio di fondazione
- la consulenza della Direzione e del Consiglio di Fondazione

La Direzione è responsabile per:

- l'applicazione operativa del Regolamento sugli investimenti
- la decisione concernente i prestiti coperti da ipoteche

Il Consiglio di fondazione è responsabile per:

- la definizione del Regolamento sugli investimenti
- la determinazione delle riserve di fluttuazione
- l'approvazione del preventivo strategico e degli obiettivi annuali
- le misure in caso di discostamenti dalle direttive strategiche
- l'acquisto e la vendita di immobili
- l'apertura di nuove, risp. la chiusura di attuali categorie d'investimento e di mandati

6. Modalità

La Commissione per gli investimenti controlla, in collaborazione con la Direzione, i servizi specializzati interni e i mandatari esterni incaricati della gestione degli investimenti. Essa garantisce il rispetto dei principi determinanti per l'attività d'investimento, come altresì delle modalità e dei criteri stabiliti in merito alle singole categorie d'investimento.

- a) **Obbligazioni in franchi svizzeri e in valute estere:** gli investimenti in obbligazioni vengono effettuati dalle banche incaricate. I debitori devono beneficiare come minimo di un rating 'A' dell'agenzia Standard & Poor's. In caso di obbligazioni in valuta estera occorre garantire un'ampia diversificazione delle valute. Al riguardo sono da privilegiare valute europee forti.
- b) **Titoli azionari:** gli investimenti in azioni vengono effettuati dalle banche incaricate. Occorre prestare attenzione a un'adeguata negoziabilità delle azioni. Gli investimenti in titoli secondari (small caps), o in qualità di capitale a rischio, possono essere effettuati soltanto in misura ridotta e a condizione che vengano costituiti degli accantonamenti commisurati.
- c) **Quote di fondo:** gli investimenti in quote di fondo sono ammessi. Occorre tuttavia rispettare i criteri definiti per gli investimenti in obbligazioni e in azioni.
- d) **Ipotecche:** occorre procedere a una valutazione del valore venale dell'immobile in base a parametri riconosciuti e a una verifica della solvibilità del debitore. In caso di una richiesta superiore a CHF 300'000.– occorre visionare l'immobile.
- e) **Prestiti ad aziende:** in caso di una richiesta si procede a una verifica della solvibilità del debitore. Il prestito deve essere coperto da garanzie di prima qualità.
- f) **Immobili:** sia l'acquisto che la vendita sono subordinati a una visita all'immobile e a un calcolo del valore di rendimento.
- g) **Non vengono effettuati investimenti in derivati.**
- h) **La copertura di rischi derivanti da investimenti in valute estere è ammessa.**

7. Esercizio dei diritti di azionista

La Fondazione Abendrot esamina caso per caso l'esercizio dei diritti di azionista e partecipa a investimenti indiretti che permettono l'esercizio dei diritti di azionista.

8. Sorveglianza

Tutti gli investimenti vengono registrati nell'elenco degli investimenti e raggruppati conformemente ai criteri prescritti dalle leggi in materia. Nell'elenco figureranno inoltre la percentuale rispetto al patrimonio totale, gli obiettivi strategici, nonché le limitazioni giuridiche.

In occasione di ogni riunione, alla Commissione per gli investimenti verrà sottoposta una sintesi degli investimenti, suddivisi per categoria e con la relativa indicazione in merito alla loro percentuale rispetto al patrimonio totale.

Alla Commissione per gli investimenti verrà inoltre trasmesso un estratto dell'elenco degli investimenti con un aggiornamento mensile delle quotazioni dei titoli azionari.

L'elenco completo aggiornato degli investimenti verrà presentato alla Commissione per gli investimenti e al Consiglio di fondazione due volte all'anno con i valori aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre.

9. Principi di valutazione

La valutazione degli investimenti verrà effettuata secondo i seguenti principi:

- obbligazioni in franchi svizzeri: quotazione di borsa
- obbligazioni in valuta estera, azioni e quote di fondi: quotazione di borsa
- ipoteche e crediti ad imprese: importo del prestito
- immobili: valore d'inventario e relativa verifica mediante il calcolo del valore di rendimento

Nell'elenco degli investimenti verranno indicati i seguenti valori:

- obbligazioni in franchi svizzeri: valore nominale
- obbligazioni in valuta estera: quotazione di borsa, giorni di riferimento: 30 giugno e 31 dicembre

10. Riserve di fluttuazione

Le categorie d'investimento devono disporre delle seguenti riserve:

liquidità	0%
obbligazioni Svizzera ed estero in CHF	10%
obbligazioni in valute estere	15%
ipoteche e crediti	5%
azioni e fondi azionari	25%
investimenti alternativi (incl. Private Equity)	40%
immobili	5%

In caso di una perdita per oltre un anno le riserve verranno potenziate del fattore 1,5.

11. Regolamento amministrativo

L'attività della Commissione per gli investimenti viene disciplinata dall'apposito regolamento amministrativo per l'attività della Commissione per gli investimenti.

12. Lealtà nell'amministrazione del patrimonio

Tutti i membri degli organi e tutte le persone incaricate dell'amministrazione sono sottoposte al «Codice di condotta nella previdenza professionale» del 4 maggio 2000 e sono tenute ad osservare le restrizioni previste dal codice riguardo a operazioni in proprio e agli interessi privati. Tutte le persone di cui sopra effettuano ogni anno una dichiarazione all'attenzione del Consiglio di fondazione sui vantaggi economici di cui hanno beneficiato a livello personale.

13. Entrata in vigore

Le direttive concernenti gli investimenti entrano in vigore il 24 aprile 1986. L'Assemblea dei delegati può deliberare in merito ad eventuali modifiche. Gli adeguamenti in seguito a modifiche di legge vengono effettuati dalla Commissione per gli investimenti.